



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MANDATORICCIO

Infanzia – Primaria –Secondaria I° Grado

MANDATORICCIO - PIETRAPAOLA - CALOPEZZATI – CAMPANA – SCALA COELI

Via Nazionale, 156 – 87060 MANDATORICCIO CS

Tel. 0983/995893 C.F. 97009070786 Codice Univoco Ufficio: UFGI02

Sito: www.icmandatoriccio.edu.it Email: csic849003@istruzione.it PEC: csic849003@pec.istruzione.it

Mandatoriccio, 03/06/2026

AL PERSONALE DOCENTE E ATA

AL DSGA

AL SITO WEB/ATTI

Circolare interna n. 300

Oggetto: ASSENZE PER GRAVI PATOLOGIE – PRECISAZIONI

Come è noto, l’assenza per gravi patologie è regolamentata dal comma 9 dell’art. 17 del del CCNL scuola 2006/2009 che recita testualmente *“In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero e di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione”*.

Ne consegue che i giorni di assenza per “grave patologia” non concorrono alla determinazione del conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comporto (18 mesi + 18 mesi per il personale a Tempo Indeterminato; 9 mesi o 30 giorni per il personale a Tempo Determinato) e sono sempre retribuiti al 100%.

Tali periodi, inoltre, sono esclusi dall’obbligo del rispetto delle cosiddette fasce di reperibilità, così come previsto dall’art. 55 septies, c. 5 del D.Lgs 165/2001, e dalla decurtazione di cui all’art. 71 del decreto n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008. La Scuola, quindi, per tali assenze non potrà disporre la visita fiscale né la trattenuta.

Ai fini della corretta applicazione della suddetta disposizione, appare necessario soffermarsi sul significato dei termini di **patologia grave**, terapia temporaneamente e/o parzialmente invalidante che la grave patologia comporta.

Il riconoscimento della grave patologia richiede la sussistenza di due requisiti essenziali che devono coesistere ed essere valutati contestualmente:

- 1) Che si tratti di gravi patologie, debitamente certificate come tali da ASL o da una struttura convenzionata;
- 2) Che l’interessato debba sottoporsi a terapie salvavita o assimilabili, anch’esse certificate come sopra, dagli effetti temporaneamente e/o parzialmente invalidanti;

In assenza di una specifica elencazione di malattie comprese nella dizione gravi patologie, la

valutazione della gravità non può essere rimessa a questo Ufficio, ma deve essere preventivamente accertata e certificata direttamente dalla competente Azienda sanitaria. L'art. 5, c.1, lett. a) del D.Lgs 124/98 del Ministero della sanità, e successivo regolamento (D.M. 329/99, come modificato dal DM 296/2001 e dal DM 279/2001), prevede un elenco di malattie considerate croniche ed invalidanti e di malattie rare che danno diritto a vari benefici, ma non tali da essere trasposte integralmente ai fini della normativa di cui al succitato art. 17.

Non esiste dunque, allo stato, una elencazione di patologie gravi, ma solo la possibilità, da parte della competente ASL, di certificarne la gravità.

Risulta necessario, dunque, che il **dipendente interessato fornisca la prova della sussistenza di tale presupposto presentando la relativa certificazione medica, rilasciata dalla competente ASL di appartenenza** che attesti la sussistenza della grave patologia.

Tale certificazione non è, tuttavia, sufficiente a consentire automaticamente la fruizione dell'agevolazione contrattualmente prevista.

La norma, infatti, fa **riferimento a terapie** che, per modalità, tempi ed effetti pongano il dipendente in condizione di non poter lavorare. **La certificazione prodotta, dunque, dovrà far riferimento anche al percorso terapeutico adottato** e contenere **l'indicazione dei giorni** durante i quali il dipendente dovrà essere considerato parzialmente e/o temporaneamente non in grado di prestare servizio.

In considerazione di quanto sopra esposto, i periodi che danno diritto all'applicazione dei benefici di cui al citato comma 9 sono dunque:

- A. periodi di assenza per i giorni necessari all'applicazione dei trattamenti terapeutici temporaneamente e/o parzialmente invalidanti (es.: giorni di ricovero ospedaliero o day hospital);
- B. periodi di assenza dovuti ai postumi diretti delle cure (temporanee e/o parziali invalidità dovute a conseguenze certificate delle terapie effettuate).

Da quanto richiamato discende che la certificazione medica da presentare a Scuola deve obbligatoriamente precisare che trattasi di grave patologia, che il tipo di terapia cui il lavoratore è sottoposto ha effetti invalidanti e **indicare puntualmente il numero di giorni di assenza per terapia con effetti invalidanti**. La certificazione prodotta dovrà inoltre indicare il percorso terapeutico adottato e contenere l'indicazione dei giorni durante i quali lo stesso dovrà essere considerato parzialmente e/o temporaneamente non in grado di prestare servizio. Dunque, affinché siano riconosciute i benefici di cui all'art. 17 comma 9 del CCNL/2007 (art. 19 comma 15 per il personale a TD) le certificazioni, a seconda dei casi, dovranno specificare:

- Assenza per "grave patologia" sulla certificazione dovrà essere apposta la dicitura di grave patologia già riconosciuta e il tipo di terapia cui il dipendente è sottoposto.
- Assenza per gli accertamenti ambulatoriali dovuti alla "grave patologia" sarà sufficiente presentare l'attestazione, rilasciata dal medico dell'ambulatorio, della visita effettuata (volendo con la specifica degli orari).
- Assenza determinata da un temporaneo e/o parziale stato invalidante, causato dalle terapie "salvavita" praticate direttamente dal lavoratore sarà sufficiente presentare un certificato del medico di famiglia che attesti il nesso causale tra stato invalidante e terapie.

Solo ed esclusivamente, quindi, nelle ipotesi di effettuazione di terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti da parte di soggetti affetti da gravi patologie e delle conseguenze certificate delle terapie eseguite, tali assenze dovranno essere escluse dal computo del periodo massimo di comporto e retribuite per intero.

Si ribadisce dunque che le certificazioni presentate dal dipendente non possono essere di contenuto generico ma debbono riportare in modo chiaro e inequivocabile indicazioni specifiche in termini di grave patologia e conseguente terapia.

In considerazione della sensibilità dei dati trattati, tutta la documentazione afferente i casi in esame sarà gestita, dalla Scuola, secondo la disciplina dettata dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.. Non risultano calzanti nei casi in esame, ragioni legate a privacy e riservatezza. Esistono infatti, come anche riportato dalla C.M. del P.d.C.M. 2/2010, situazioni particolari, nelle quali il datore di lavoro

ha necessità di conoscere la diagnosi. Sono, in particolare, situazioni nelle quali si deve decidere se applicare o meno al dipendente un regime di favore.

Ciò precisato, si informano i signori Docenti e ATA in indirizzo che il regime più favorevole al dipendente sarà applicato SOLO nel caso in cui il dipendente faccia pervenire a Scuola la certificazione richiesta.

Si ricorda che le disposizioni sopra richiamate sono relative a situazioni per le quali si esercitano diritti riconosciuti e regolati da norme di legge e contrattuali.

Per maggiore chiarezza si riportano di seguito gli Orientamenti applicativi ARAN:

O.A. _S22 del 28.01.2011: *“alla luce di quanto previsto anche dall’art. 17, c.9 del CCNL 2006/2009 in materia di assenze per malattia, non sono comprese tutte le assenze dovute a patologie gravi, ma quelle relative ai casi di terapia con ricovero ospedaliero, day hospital o ambulatorio comprendendo, ai fini del beneficio, anche le giornate di assenza dovute agli effetti diretti e/o collaterali provocati dalle terapie, purchè anch’essi certificati secondo la normativa vigente. Conseguentemente ogni altro periodo di malattia non riconducibile a tali ipotesi rientra nel calcolo del periodo di comporta di assenza per malattia di cui all’art. 17 del CCNL 2006/2009 del comparto scuola;*

O.A. _M184 del 25.09.2011: *“viene precisato che la norma contrattuale non richiede solo la presenza di particolari tipologie ma anche la contestuale necessità di ricorso alle terapie salvavita; i due elementi, tra loro inscindibili, costituiscono il presupposto per l’applicazione della normativa in questione”.*

Si rappresenta infine che, in caso di **assenza prolungata per grave patologia, il dirigente può richiedere d’ufficio una visita medico collegiale ai sensi del DPR 27 luglio 2011, n.171**, allorché le condizioni fisiche del dipendente stesso facciano presumere l’inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio.

L’ufficio di segreteria è pertanto chiamato a verificare l’esattezza della documentazione agli atti della scuola, necessaria affinché possano essere riconosciuti e garantiti i benefici di cui all’art. 17, c. 9 del CCNL 2007 così da evitare spiacevoli situazioni e conseguenti eventuali sanzioni.

La Dirigente Scolastica
Mirella Pacifico

**Il presente documento è firmato digitalmente ai
sensi e per gli effetti del c.d. Codice
dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse.**